



Mercoledì 23/12/2020

Gli effetti della Brexit dal 1 gennaio 2021: IVA e Imposte dirette

A cura di: Meli e Associati

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

A partire da tale giorno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea). Inoltre non sarà possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.

- per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un'autofattura.

•

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d'anno.

In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.

Tuttavia in tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l'attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

L'art. 51 dell'accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale



elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva, entro il 31 marzo 2021.

Per l'Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

À

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per "XI", in luogo di "GB".

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l'Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più¹



applicabili la direttiva madre-figlia^Â (90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra societ  capogruppo e controllate nell TMUE),   n [ ] la direttiva interessi-canonⁱ (2003/49/CE che prevede lâTMesenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell TMUnione Europea).

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.